

E) PROVVEDIMENTI DELLO STATO

Ordinanza del presidente della Regione Lombardia in qualità di Commissario Delegato per l'emergenza sisma del 20 e 29 maggio 2012 (decreto legge 6 giugno 2012 n.74 convertito in legge n.122 del 1° agosto 2012) 21 marzo 2016 - n.213
Ordinanza Commissariale n.16 e s.m.i. - Modalità per la complessiva finanziabilità delle Istanze di contributo per il ripristino di edifici ed unità immobiliari ad uso abitativo danneggiati dagli eventi sismici del 20 e 29 maggio 2012 (Esiti E0, E1, E2 ed E3) e modifica delle norme finanziarie afferenti alle Ordinanze Commissariali nn.13, 15 e 16

IL COMMISSARIO DELEGATO

Premesso che:

- con deliberazione del Consiglio dei Ministri del 22 maggio 2012 è stato dichiarato lo stato di emergenza - per la durata di 60 giorni e più precisamente fino al 21 luglio 2012 -, in conseguenza dell'evento sismico del 20 maggio 2012 che ha colpito il territorio delle provincie di Bologna, Modena, Ferrara e Mantova;
- con deliberazione del Consiglio dei Ministri del 30 maggio 2012 è stato dichiarato lo stato di emergenza - per la durata di 60 giorni e più precisamente fino al 29 luglio 2012 -, in conseguenza dell'ulteriore evento sismico del 29 maggio 2012;
- con d.l. 6 giugno 2012, n.74 «*Interventi urgenti in favore delle popolazioni colpite dagli eventi sismici che hanno interessato il territorio delle provincie di Bologna, Modena, Ferrara, Mantova, Reggio Emilia e Rovigo il 20 e il 29 maggio 2012*» convertito con modificazioni dalla Legge 1° agosto 2012, n.122, lo stato di emergenza dichiarato con le succitate deliberazioni del Consiglio dei Ministri è stato prorogato sino al 31 maggio 2013, i Presidenti delle Regioni Emilia Romagna, Lombardia e Veneto sono stati nominati Commissari delegati per la ricostruzione, l'assistenza alla popolazione e la ripresa economica nei territori colpiti ed è stata autorizzata l'apertura di apposite contabilità speciali a favore dei Commissari stessi;
- con d.l. 26 aprile 2012, n.43 il termine di scadenza dello stato di emergenza è stato prorogato sino al 31 dicembre 2014;
- con Legge 11 novembre 2014, n.164, di conversione - con modificazioni - del d.l. 12 settembre 2014, n.133, il termine di scadenza dello stato di emergenza è stato al 31 dicembre 2015;
- con Legge 6 agosto 2015, n.125, di conversione - con modificazioni - d.l. 19 giugno 2015, n.78, è stato prorogato lo stato di emergenza fino al 31 dicembre 2016;
- con legge 26 febbraio 2016, n.21, di conversione - con modificazioni - del decreto legge 30 dicembre 2015, n.210 recante «*Proroga di termini previsti da disposizioni legislative*», è stato ulteriormente prorogato lo stato di emergenza al 31 dicembre 2018.

Visto il decreto-legge 6 luglio 2012, n.95, recante «*Disposizioni urgenti per la revisione della spesa pubblica con invarianza dei servizi ai cittadini nonché misure di rafforzamento patrimoniale delle imprese del settore bancario*», convertito in Legge con modificazioni nella legge 7 agosto 2012, n.135, con il quale, all'art.3-bis, sono state definite le modalità di concessione dei contributi di cui all'articolo 3, comma 1, lettera a), del d.l. 6 giugno 2012, n.74, destinati agli interventi di riparazione, ripristino o ricostruzione di immobili di edilizia abitativa e ad uso produttivo, nei limiti stabiliti dai Presidenti delle Regioni e Commissari delegati.

Vista l'Ordinanza della Presidenza del Consiglio dei Ministri - Dipartimento della Protezione Civile 1° agosto 2012, n.15, contenente ulteriori disposizioni urgenti relative agli eventi sismici che hanno colpito il territorio delle provincie di Bologna, Modena, Ferrara, Reggio Emilia, Mantova e Rovigo nel mese di maggio 2012, con la quale è stata disciplinata la cessazione al 29 luglio 2012 delle funzioni della DI.COMA.C. e dei soggetti responsabili per l'assistenza alla popolazione, con contestuale subentro dei Presidenti di Regione in qualità di Commissari delegati con particolare riguardo alle previsioni circa la prosecuzione degli interventi di assistenza alla popolazione e per la ricostruzione.

Visto il Protocollo d'Intesa tra il Ministero dell'Economia e delle Finanze e i Presidenti delle Regioni Emilia-Romagna, Lombardia e Veneto in qualità di Commissari delegati ai sensi dell'art.1, comma 2, del decreto legge n.74/2012, convertito dalla Legge n.122/2012, sottoscritto in data 4 ottobre 2012, che definisce i criteri e le modalità per la concessione dei contributi di cui all'art.3,

comma 1, lettera a), del d.l. n.74/2012, secondo le modalità del finanziamento agevolato di cui all'art.3-bis del d.l. n.95/2012 e fissa in € 366.000.000,00 la quota di competenza per la ricostruzione in Lombardia.

Dato Atto altresì che il succitato Protocollo d'Intesa tra il Ministero dell'Economia e delle Finanze ed i Presidenti delle Regioni Emilia Romagna, Lombardia e Veneto in qualità di Commissari delegati - fra l'altro - prevede:

- il riparto del plafond di finanziamento alle Regioni (art.2);
- l'obbligo, in capo ai Commissari delegati, di adozione, nei provvedimenti di disciplina delle modalità di contribuzione, di misure volte ad assicurare il rispetto del tetto di spesa assegnato (art.6).

Visto il d.l. 19 giugno 2015, n.78 «*Disposizioni urgenti in materia di enti territoriali*», convertito con modificazioni dalla Legge 6 agosto 2015, n.125, con il quale vengono stanziati in favore del Commissario delegato per la Lombardia ulteriori fondi per la ricostruzione per complessivi € 205.000.000,00 (art.13).

Vista infine la Legge 28 dicembre 2015, n.208 «*Disposizioni per la formazione del bilancio annuale e pluriennale dello Stato - Legge di Stabilità 2016*», con la quale all'art.1 sono stanziati nuovi fondi destinati alla ricostruzione del patrimonio privato e di quello pubblico, rispettivamente per € 70.000.000,00 (c. 444) e € 30.000.000,00 (c. 440).

Richiamata la propria precedente Ordinanza 20 febbraio 2013, n.16, recante: «*Criteri e modalità di assegnazione di contributi per la riparazione e il ripristino con miglioramento sismico la demolizione e la ricostruzione di edifici e unità immobiliari ad uso abitativo che hanno subito danni significativi, gravi e gravissimi dagli eventi sismici del 20 e 29 maggio 2012 e che sono stati dichiarati inagibili (Esito E0, E1, E2, E3)*» e s.m.i., con la quale sono stati disposti ed aggiornati i criteri ed i termini per la presentazione delle istanze di contributo per la demolizione e la ricostruzione di edifici e unità immobiliari ad uso abitativo che hanno subito danni significativi, gravi e gravissimi dagli eventi sismici del 20 e 29 maggio 2012.

Dato Atto che il Commissario delegato, per l'attuazione della succitata Ordinanza n.16 e s.m.i., ha stabilito, ai sensi dell'art.1, comma 5°, del d.l. n.74/2012, di avvalersi dei Sindaci per la verifica di ammissibilità al finanziamento degli interventi proposti, nonché per la determinazione del contributo ammissibile.

Preso Atto del disposto della propria precedente Ordinanza 27 aprile 2015, n.94 «*Ordinanze Commissariali nn.15 e 16 e ss.mm.ii. - Individuazione dell'ordine cronologico di validazione delle istanze di contributo per il ripristino di edifici ed unità immobiliari ad uso abitativo danneggiati dagli eventi sismici del 20 e 29 maggio 2012 per gli Esiti B e C e per gli Esiti E0, E1, E2 ed E3*», con la quale in particolare:

- sono stati individuati i due elenchi cronologici di validazione delle istanze di contributo per il ripristino di edifici ed unità immobiliari ad uso abitativo danneggiati dagli eventi sismici del 20 e 29 maggio 2012, rispettivamente per gli Esiti B e C e per gli Esiti E0, E1, E2 ed E3;
- sono stati individuati, per ciascuna delle due Ordinanze nn.15 e 16, i rispettivi limiti temporali di validazione delle istanze, utili ai Comuni per l'assegnazione dei relativi contributi con le risorse attualmente disponibili, i quali individuavano per l'Ordinanza n.16 l'istanza con numero d'ordine 440 come ultima finanziabile;
- è stata rinviata a successivi provvedimenti commissariali, sulla base delle risultanze delle istruttorie di assegnazione, delle eventuali economie accertate e/o delle risorse finanziarie eventualmente reperite o rese disponibili, la possibilità di rimodulare suddetti limiti temporali di effettiva finanziabilità delle istanze ivi fissati.

Preso Atto altresì del disposto delle proprie precedenti Ordinanze:

- 6 maggio 2015, n.101 con la quale, ai sensi del punto 5 della succitata Ordinanza n.94, si procedeva ad una prima rimodulazione dei limiti temporali di effettiva finanziabilità delle istanze di contributo per il ripristino di edifici ed unità immobiliari ad uso abitativo danneggiati dagli eventi sismici del 20 e 29 maggio 2012 (Esiti B e C ed Esiti E0, E1, E2 ed E3) fissati, individuando per l'Ordinanza n.16 l'istanza con numero d'ordine 454 come ultima finanziabile;
- 5 ottobre 2015, n.141 con la quale, ai sensi del punto 5 della succitata Ordinanza n.94, si procedeva ad una ulteriore rimodulazione dei limiti temporali di effettiva finanziabilità delle istanze di contributo per il ripristino di edifici ed uni-

Serie Ordinaria n. 14 - Martedì 05 aprile 2016

tà immobiliari ad uso abitativo danneggiati dagli eventi sismici del 20 e 29 maggio 2012 (Esiti B e C ed Esiti E0, E1, E2 ed E3), individuando per l'Ordinanza n.16 l'istanza con numero d'ordine 471 come ultima finanziabile;

- 17 novembre 2015, n.157 con la quale, ai sensi del punto 5 della succitata Ordinanza n.94, si procedeva ad una successiva rimodulazione dei limiti temporali di effettiva finanziabilità delle istanze di contributo per il ripristino di edifici ed unità immobiliari ad uso abitativo danneggiati dagli eventi sismici del 20 e 29 maggio 2012 (Esiti E0, E1, E2 ed E3), individuando per l'Ordinanza n.16 l'istanza con numero d'ordine 486 come ultima finanziabile, e si introducevano ulteriori fonti finanziarie oltre al meccanismo del finanziamento agevolato di cui all'art.3-bis del citato d.l.n.95/2012;
- 25 gennaio 2015, n.188 con la quale, ai sensi del punto 5 della succitata Ordinanza n.94, si procedeva ad un'ulteriore rimodulazione dei limiti temporali di effettiva finanziabilità delle istanze di contributo per il ripristino di edifici ed unità immobiliari ad uso abitativo danneggiati dagli eventi sismici del 20 e 29 maggio 2012 (Esiti E0, E1, E2 ed E3), anche in forza delle nuove risorse reperite, individuando per l'Ordinanza n.16 l'istanza con numero d'ordine 682 come ultima finanziabile.

Ricordato che le risorse economiche sin qui riservate agli interventi di demolizione o ricostruzione di edifici e unità immobiliari ad uso abitativo che abbiano subito danni significativi, gravi e gravissimi con livelli operativi del danno E0, E1, E2 ed E3, ai sensi della succitata Ordinanza Commissariale n.16 e s.m.i., ammontano attualmente € 309.802.250, così meglio definiti:

- quanto a € 130.000.000,00 coperti con risorse assegnate al territorio della Regione Lombardia ed afferenti al meccanismo del credito di imposta e dei finanziamenti bancari agevolati per la ricostruzione, ai sensi dell'articolo 3-bis del d.l.n.95/2012;
- quanto a € 179.802.250,00 coperti con risorse afferenti al Fondo per la Ricostruzione di cui all'art.13, commi 1° e 2°, del d.l.n.78/2015.

Ricordato altresì che il Comitato di Indirizzo, nella propria seduta del 17 novembre 2015, oltre ad assegnare nuove risorse disponibili per l'attuazione dell'Ordinanza Commissariale n.16 e s.m.i., ha stabilito che ogni eventuale futura economia, così come l'effettiva assegnazione di nuove risorse sarebbero state prioritariamente assegnate a finanziare il ripristino delle civili abitazioni di cui all'Ordinanza n.16 e s.m.i.

Preso Atto delle risultanze dell'incontro del 9 febbraio 2016, convocato dal Sottosegretario al Ministero dell'Economia e delle Finanze On. Paola De Micheli al fine di effettuare una ricognizione dello stato di attuazione della ricostruzione post-sisma nelle Regioni Emilia-Romagna, Lombardia e Veneto, nel quale il Governo si è impegnato a costituire un tavolo di monitoraggio puntuale della spesa sin qui effettuata e delle ulteriori necessità dei territori, così da poter eventualmente reperire le risorse ancora mancanti per il completamento della ricostruzione.

Considerata la necessità di fornire nuovo stimolo alla celere realizzazione degli interventi di ripristino e/o ricostruzione del patrimonio immobiliare privato danneggiato dagli eventi sismici del maggio 2012, onde favorire il ripopolamento e la rivitalizzazione dei territori ed il rientro dei cittadini negli edifici resi inagibili a causa del sisma e sfollati ormai da più di tre anni.

Ritenuto altresì di dover garantire adeguata parità di trattamento per tutti i cittadini che abbiano presentato un'istanza di contributo finalizzata al ripristino del proprio patrimonio immobiliare reso inagibile dal sisma, ivi compresi i titolari di edifici d'impresa del settore agricolo, per i quali sono particolarmente ravvicinate le scadenze del regime di Aiuti di Stato concesso dall'Unione Europea.

Vista la nota del Soggetto Attuatore 10 marzo 2016, protocollo n.C1.2016.0001296, con la quale lo stesso, muovendo da analoghe considerazioni, trasmette una stima della spesa ed un'ipotesi attuativa che, fondata sull'analisi dell'andamento delle istruttorie completate ed in corso, consenta di progredire nell'immediato con le assegnazioni dei contributi, attingendo in parte ad economie di spesa, in parte alle risorse sin qui accantonate a garanzia della copertura delle eventuali varianti in corso d'opera ed infine alle risorse assegnate al Commissario con la Legge di Stabilità 2016, 28 dicembre 2015, n.208, quest'ultime di prossima erogazione.

Preso Atto in particolare che la suddetta ipotesi attuativa prevede:

- una stima di spesa finale delle istanze presentate a valere sull'Ordinanza n.16 di complessivi 386,2 milioni di euro.
- l'utilizzabilità, a parziale copertura della spesa a valere sull'Ordinanza n.16, di probabili economie derivanti dal completamento delle istruttorie di ammissibilità relativamente:
 - alla ricostruzione degli immobili di civile abitazione parzialmente o temporaneamente inagibili (Esiti B e C), di cui alla Ordinanza Commissariale n.15 e s.m.i., per complessivi € 2.000.000,00;
 - alla ricostruzione degli immobili d'impresa, di cui alla Ordinanza Commissariale n.13 e s.m.i., per complessivi € 8.000.000,00;

risorse afferenti al meccanismo del credito di imposta e dei finanziamenti bancari agevolati per la ricostruzione, ai sensi dell'articolo 3-bis del d.l.n.95/2012.

Considerato che la Legge 28 dicembre 2015, n.208 «Disposizioni per la formazione del bilancio annuale e pluriennale dello Stato (legge di stabilità 2016)», all'art.1, comma 444, prevede lo stanziamento di risorse per complessivi € 70.000.000,00, finalizzate al completamento delle attività connesse alla ricostruzione privata, le quali saranno erogate al Commissario in tranches trimestrali dal Dipartimento del Tesoro.

Ritenuto di poter far proprie le conclusioni raggiunte dal Soggetto Attuatore nella propria ipotesi attuativa del 10 marzo u.s. e conseguentemente di poter procedere a dichiarare finanziabili tutte le istanze ancora pendenti presenti nell'elenco cronologico a valere sull'Ordinanza Commissariale n.16 e s.m.i..

Dato Atto che la copertura finanziaria per le istanze con numero d'ordine da 683 a 916 comprese, domande non già coperte da precedenti Ordinanze Commissariali, avverrà attingendo in parte ad economie di spesa accertate o da accertare sulle Ordinanze nn.13, 15 e 16 ed in parte attingendo alle risorse di prossima erogazione assegnate al Commissario delegato con la Legge di Stabilità 2016, 28 dicembre 2015, n.208, mediante un meccanismo di assegnazione puntuale del contributo, su richiesta del Sindaco, al termine del rispettivo procedimento istruttorio di effettiva ammissibilità al contributo ed una volta determinata l'entità del contributo stesso.

Ritenuto pertanto opportuno procedere all'ulteriore integrazione del monte risorse per l'attuazione dell'Ordinanza Commissariale n.16 e s.m.i. utilizzando i succitati risparmi sulle citate Ordinanze nn.13 e 15 per l'importo complessivo di € 10.000.000,00, afferenti al meccanismo del credito di imposta e dei finanziamenti bancari agevolati per la ricostruzione, ai sensi dell'articolo 3-bis del d.l.n.95/2012.

Ritenuto altresì opportuno procedere all'integrale assegnazione delle risorse stanziati con Legge 28 dicembre 2015, n.208 «Disposizioni per la formazione del bilancio annuale e pluriennale dello Stato (legge di stabilità 2016)», pari a complessivi € 70.000.000,00, che saranno erogati al Commissario in tranches trimestrali dal Dipartimento del Tesoro, ai fini di dare completa attuazione dell'Ordinanza Commissariale n.16 e s.m.i..

Ritenuto conseguentemente di dover procedere alla ulteriore modifica delle norme finanziarie delle più volte citate Ordinanze nn.13, 15 e 16 al fine di armonizzarle con le disposizioni contenute nella presente Ordinanza.

Richiamati i pareri favorevoli all'adozione del presente atto, espressi dal Comitato Tecnico Scientifico nella seduta del 7 marzo 2016 e dal Gruppo di Lavoro Tecnico Ristretto dei Sindaci nella seduta del 10 marzo 2016.

DISPONE

Per le ragioni espresse in premessa e che si intendono qui integralmente richiamate:

1. di modificare la norma finanziaria dell'Ordinanza n.13 e s.m.i., mediante sostituzione integrale del 1° comma dell'art.26 «Norma Finanziaria» con il seguente:

«1. Le risorse disponibili, per la concessione dei contributi di cui alla presente Ordinanza, sono quantificate:

- in euro 12 milioni di cui all'art.2 del d.l.n.74/2012 con riferimento a contributi di cui all'art.3 comma 1 lettera B della presente ordinanza limitatamente ai rimborsi relativi ai danni subiti dai prodotti IGP e DOP;
- in euro 195 milioni delle risorse disponibili di cui all'art.3 bis del d.l.n.95/2012 con riferimento a contributi di cui all'art.3 comma 1 lettera A della presente ordinanza.
- in euro 7,1 milioni, di cui all'articolo 11 comma 1.bis del d.l.n.74/2012 come stabilito con d.g.r. della Regione

Lombardia 1 aprile 2015 - n. X/3344, con riferimento a contributi di cui all'art. 3 comma 1 lettera A su beni mobili, immobili e delocalizzazioni, che hanno come soggetti richiedenti esclusivamente imprese, di cui all'art 1 «Soggetti richiedenti» commi 1 e 2.

Tali risorse sono utilizzate prioritariamente per erogazioni in una unica soluzione a saldo.»

2. di modificare la norma finanziaria dell'Ordinanza n.15 e s.m.i., mediante sostituzione integrale del 1° comma dell'art.12 «Norma Finanziaria» con il seguente:

*“1. Per l’attuazione della presente ordinanza, sulla base del numero delle schede Ra.S.Da. (C1) presentate e delle schede AeDES rilevate e classificate con esito «B» e «C» della dimensione media delle unità immobiliari interessate e delle disposizioni di cui all’art.3, le risorse per la concessione dei contributi sono quantificate in euro **31 milioni**, ai sensi dell’articolo 3 bis del d.l. n.95/2012.»*

3. di modificare la norma finanziaria dell'Ordinanza n.16 e s.m.i., mediante sostituzione integrale del 1° comma dell'art.12 «Norma Finanziaria» con il seguente:

“1. Per l’attuazione della presente ordinanza, sulla base del numero delle schede Ra.S.Da. (C1) presentate e delle schede AeDES rilevate e classificate con esito «E0» «E1» «E2» e «E3» della dimensione media delle unità immobiliari interessate e delle disposizioni di cui all’art.3, le risorse per la concessione dei contributi sono quantificate in complessivi € 319.802.250, così suddivisi:

- quanto a € **140.000.000,00** coperti con risorse assegnate al territorio della Regione Lombardia ed afferenti al meccanismo del credito di imposta e dei finanziamenti bancari agevolati per la ricostruzione, ai sensi dell’articolo 3-bis del d.l. n.95/2012;
- quanto a € **179.802.250,00** coperti con risorse afferenti al Fondo per la Ricostruzione di cui all’art.13, commi 1° e 2°, del d.l. n.78/2015.»

4. di prendere atto e di fare conseguentemente propria la nota del Soggetto Attuatore 10 marzo 2016, protocollo n.C1.2016.0001296, nonché la ivi contenuta stima della spesa ed ipotesi attuativa che, fondata sull’analisi sull’andamento delle istruttorie completate ed in corso, consente di progredire nell’immediato con le assegnazioni dei contributi, attingendo in parte ad economie di spesa accertate e da accertare ed in parte alle risorse assegnate al Commissario con la Legge di Stabilità 2016, 28 dicembre 2015, n.208, quest’ultime di prossima erogazione;

5. di poter procedere conseguentemente a dichiarare finanziabili tutte le istanze presenti nell’elenco cronologico a valere sull’Ordinanza Commissariale n.16 e s.m.i., del quale l’ultimo aggiornamento disponibile è stato pubblicato in allegato alla citata Ordinanza Commissariale n.188;

7. di stabilire che la copertura finanziaria delle istanze presenti nel succitato elenco cronologico, aventi numero d’ordine da **683 a 916** comprese, non coperte da precedenti Ordinanze Commissariali, avverrà mediante un meccanismo di assegnazione puntuale del contributo, agito su richiesta del Sindaco al Commissario delegato, al termine del rispettivo procedimento istruttorio di effettiva ammissibilità al contributo ed una volta determinata l’entità del contributo stesso;

8. di pubblicare la presente ordinanza nel Bollettino Ufficiale della Regione Lombardia e nel portale internet della Regione Lombardia, pagine dedicate alla ricostruzione post eventi sismici del maggio 2012.

Il commissario delegato
Roberto Maroni